



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dall'istante **Antonino NUCERA**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa ai titoli di formazione conseguiti;

CONSIDERATA la Sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato n. 7111/2021;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del Consiglio di Stato;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non dovesse considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, conformemente ai pareri tecnici acquisiti sulla valutazione dei corsi professionalizzanti svolti dagli italiani in Romania, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dall'interessato, né la partecipazione a "formazioni



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

continue a tempo pieno”, tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani;

RITENUTO, inoltre, quanto all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all’ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all’esito del riconoscimento, depongono per l’insovrapponibilità dei percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all’esito dei percorsi previsti dall’ordinamento vigente in Italia;

VISTO il decreto direttoriale prot. n.2364 del 30 novembre 2021 che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 8372 del 24 luglio 2023, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio VI – Ambito territoriale di Reggio Calabria, ha fatto conoscere l’esito favorevole della misura compensativa svolta dall’interessato presso l’Istituto Comprensivo “C. Alvaro” di Melito Porto Salvo (RC);

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

- a) diploma di istruzione post secondario: Diploma di violino, conseguito presso il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria (RC) il 29/06/2011,
- b) titolo professionalizzante: “*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II* – conseguiti presso Università della Romania,

posseduti dal suddetto istante, **Antonino NUCERA**, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 27/10/1988, per gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n.7111/2021 pubblicata in data 22 ottobre 2021, è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie per le classi di concorso:

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabrizio Manca